



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI FUNZIONAMENTO ED
ORGANIZZAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/05/2018.
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2021.*

SOMMARIO

TITOLO I.....	5
Disposizioni Generali.....	5
Art. 1.....	5
Oggetto e finalità.....	5
Art. 2.....	5
Interpretazione di particolari questioni.....	5
Art. 3.....	5
Sede delle adunanze.....	5
Art. 4.....	6
Maggioranza e minoranza.....	6
TITOLO II.....	7
Funzionamento del Consiglio comunale.....	7
Capo I.....	7
Convocazione del Consiglio comunale.....	7
Art. 5.....	7
Attività e riunioni del Consiglio.....	7
Art. 6.....	7
Convocazione del Consiglio.....	7
Art. 7.....	8
Procedura per la convocazione.....	8
Art. 8.....	9
Ordine del giorno.....	9
Capo II.....	9
Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale.....	9
Art. 9.....	9
Deposito degli atti.....	9
Art. 10.....	9
Numero legale.....	9
Art. 11.....	10
Seduta di prima convocazione.....	10
Art. 12.....	10
Seduta di seconda convocazione.....	10
Art. 13.....	11
Aggiornamento delle sedute.....	11
Art. 14.....	11
Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.....	11
Capo III.....	11
Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale.....	11
Art. 15.....	11
Comportamento dei consiglieri.....	11
Art. 16.....	12
Comportamento del pubblico.....	12
Art. 17.....	12
Polizia nell'aula.....	12
Art. 18.....	12
Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio.....	12
Art. 19.....	12
Partecipazione dei membri della Giunta.....	12
Capo IV.....	13
Svolgimento delle sedute.....	13
Art. 20.....	13
Pubblicità delle sedute.....	13

Art. 21	13
Verifica del numero legale.....	13
Art. 22.....	13
Designazione ed attività degli scrutatori.....	13
Art. 23.....	13
Funzioni di segretario della seduta	13
Art. 24.....	14
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza	14
Art. 25.....	14
Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.....	14
Art. 26.....	14
Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno.....	14
Art. 27.....	15
Intervento del Consigliere per fatto personale	15
Art. 28.....	15
Questioni pregiudiziali e sospensive.....	15
Art. 29.....	15
Presentazione di emendamenti.....	15
Art. 30.....	16
Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti	16
Art. 31.....	16
Richiesta di votazione per parti separate	16
Art. 32.....	16
Chiusura della discussione.....	16
Art. 33.....	16
Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni	16
Art. 34.....	17
Votazione di emendamenti	17
Art. 35.....	17
Votazione per parti separate	17
Art. 36.....	17
Votazione a scrutinio palese	17
Art. 37.....	18
Controprova della votazione per alzata di mano.....	18
Art. 38.....	18
Votazione palese per appello nominale	18
Art. 39.....	18
Votazione a scrutinio segreto.....	18
Art. 40.....	19
Esito delle votazioni	19
Art. 41.....	19
Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni	19
Capo V.....	20
Processi verbali.....	20
Art. 42.....	20
Compilazione dei verbali	20
Art. 43.....	20
Contenuto dei verbali.....	20
Art. 44.....	20
Annotazioni a verbale	20
Art. 45.....	21
Sottoscrizione dei verbali	21
Art. 46.....	21
Approvazione dei verbali.....	21
TITOLO III.....	22

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali.....	22
Capo I	22
Diritti	22
Art. 47	22
Diritto d'iniziativa	22
Art. 48.....	22
Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri.....	22
Art. 49.....	22
Diritto di presentare interrogazioni e interpellanze.....	22
Art. 50.....	23
Domande d'attualità	23
Art. 51	23
Mozioni.....	23
Capo II.....	24
Doveri.....	24
Art. 52.....	24
Rispetto del Regolamento.....	24
Art. 53.....	24
Assenza dei consiglieri	24
Art. 54.....	24
Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	24
TITOLO IV	25
Organizzazione del Consiglio comunale	25
Capo I	25
Articolazione del Consiglio	25
Art. 55.....	25
Articolazioni del Consiglio comunale	25
Capo II Presidenza del Consiglio comunale	25
Art.56.....	25
Presidenza del Consiglio Comunale	25
Art. 57.....	25
Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale.....	26
Capo III.....	26
Commissioni consiliari	26
Art. 58.....	26
Istituzione delle commissioni	26
Art. 59.....	26
Commissioni consiliari permanenti	26
Art. 60.....	27
Funzioni delle commissioni permanenti	27
Art. 61	27
Convocazione delle commissioni consiliari permanenti.....	27
Art. 62.....	28
Pubblicità delle sedute	28
Art. 63.....	28
Verbali delle commissioni consiliari permanenti.....	28
Art. 64.....	28
Commissioni consiliari temporanee.....	28
Art. 65.....	28
Commissione consiliare di studio	28
Art. 66.....	28
Commissione consiliare di indagine	28
Art. 67.....	29
Commissione consiliare di controllo e garanzia	29
Capo IV	30

Gruppi Consiliari	30
Art. 68.....	30
Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari	30
Art.69.....	30
Presidenza dei Gruppi consiliari.....	30
Art. 70 Disposizioni finali e transitorie.....	30
Art. 71	31
Entrata in vigore	31

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari, in attuazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di statuto in materia.

Art. 2

Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco, udito il parere del Segretario Comunale e dei Capigruppo consiliari, nelle sue funzioni di presidente dell'Assemblea ispirandosi ai principi generali ed in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, nel corso delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. In tal caso il Sindaco sospende la seduta per esaminare e definire, con l'ausilio del Segretario Comunale e dei Capigruppo Consiliari, le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta per l'approvazione da parte dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono formulate per iscritto al Sindaco. Il Sindaco, incarica il Segretario comunale dell'istruttoria della pratica e ad avvenuta conclusione della stessa, rimette al Consiglio comunale ogni definitiva decisione sull'argomento mediante votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono considerarsi interpretazioni autentiche a tutti gli effetti. Non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la Sala Civica di Viale Vittorio Veneto o, in caso di indisponibilità della stessa, presso la Sala Polifunzionale "M. Marconcini" - Piazza caduti di Nassiriya.

2. La sede ove si tengono le adunanze del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

3. Su iniziativa del Sindaco, sentiti i Capigruppo, l'adunanza del Consiglio può tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede di cui al precedente comma 1, purché nell'ambito del territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ovvero sia motivato da ragioni di pubblico interesse. In tal caso dovranno essere assicurate adeguate forme di pubblicità e garantite le normali condizioni di lavoro dell'Assemblea e di accesso al pubblico.

4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. All'interno della sala dell'assemblea consiliare, possono venire esposte le due predette bandiere unitamente al gonfalone del Comune. **Prima dell'inizio di ogni seduta viene ascoltata una parte dell'Inno Nazionale.**

5. Alla popolazione viene data notizia della convocazione mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da affiggersi all'Albo Pretorio ed alle Bacheche comunali nonché negli altri luoghi pubblici ritenuti idonei. Possono essere individuate ulteriori e più specifiche forme di pubblicità in occasione della trattazione di particolari argomenti di interesse collettivo posti all'ordine del giorno.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Sono consiglieri di maggioranza coloro i quali occupano in Consiglio comunale i due terzi dei seggi assegnati, in quanto appartenenti alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato nella consultazione elettorale il maggior numero di voti. Sono, altresì, considerati consiglieri di maggioranza coloro i quali, nel corso del mandato, abbiano dichiarato di aderire alla maggioranza consiliare ed al programma del Sindaco.

2. Sono consiglieri di minoranza coloro i quali, in quanto appartenenti alle altre liste, occupano proporzionalmente, ai sensi di legge, i restanti seggi assegnati al Consiglio comunale. Sono, altresì, considerati consiglieri di minoranza coloro i quali, nel corso del mandato, abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione alla maggioranza consiliare ed al programma del Sindaco.

TITOLO II

Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I

Convocazione del Consiglio comunale

Art. 5

Attività e riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce:

- a) su iniziativa del Sindaco, nelle sue funzioni di Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
- b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla data di registrazione al protocollo generale della richiesta. Nel citato termine la seduta del consiglio dovrà non solo essere convocata ma anche tenuta;
- c) su iniziativa del Collegio dei revisori dei conti quando si ravvisano gravi irregolarità di gestione contabile, finanziario ed economica.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l'avviso con l'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi, giorni festivi compresi, prima di quello stabilito per la seduta, assicurando l'accesso agli atti anche il sabato mattina qualora sia uno dei giorni che intercorre tra la convocazione e la seduta consiliare.

3. La richiesta di convocazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b), deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione, assicurando ai consiglieri richiedenti la collaborazione del personale degli uffici. Il predetto schema sarà quindi sottoposto, ove necessario, al preventivo esame degli Uffici comunali competenti per il rilascio dei relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, con le modalità di cui al successivo art. 7 (Procedura per la convocazione) dal Sindaco con avviso formale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza nonché la sede dove la stessa sarà tenuta. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

3. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando, invece, è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. Non si procede in tali casi a nuove forme di avviso o comunicazione nei confronti dei consiglieri assenti nel corso delle sedute.

4. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di

assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dall'Assessore più anziano d'età.

5. Le funzioni vicarie di presidente dell'assemblea potranno in ogni caso essere assunte dal Vicesindaco o dall'Assessore più anziano d'età, a condizione che gli stessi siano membri dell'assemblea. In caso di impossibilità di affidare la presidenza dell'Assemblea alle figure predette, sarà chiamato a ricoprire tale carica il consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale; in caso di sua assenza o di rifiuto a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che in graduatoria occupa il posto immediatamente successivo.

6. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 7

Procedura per la convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria, straordinaria e urgente:

- sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: bilancio di previsione, rendiconto di esercizio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, la variazione di assestamento generale prevista dall'art. 175, comma 8 del T.U. 267/2000. Sono straordinarie tutte le altre.
- sono urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi, giorni festivi compresi, prima del giorno stabilito per la seduta. Le sedute straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi, giorni festivi compresi, prima del giorno stabilito per la seduta. Le sedute urgenti sono convocate almeno il giorno antecedente a quello della seduta, non computando i giorni festivi e devono essere motivate.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere consegnato a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale.

4. La convocazione è eseguita mediante notificazione da eseguirsi, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, a mezzo del messo comunale.

5. Nel caso di impossibilità ad adempiere a quanto previsto al comma precedente, la notificazione avviene:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
- a mezzo fax, per i consiglieri che ne siano provvisti
- a mezzo telegramma nel caso di convocazione d'urgenza quando sia impossibile applicare quanto previsto in precedenza.

6. L'ordine del giorno, qualora la notificazione della convocazione sia già avvenuta, può essere integrato con altri argomenti e la comunicazione deve pervenire ai Consiglieri comunali almeno il giorno antecedente non festivo a quello fissato per la seduta e motivate.

7. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 4.

8. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso. **Tale opzione si intende valida anche con riferimento ai termini previsti dalla normativa vigente in materia di approvazione dei documenti contabili.**

Art. 8
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco redige di sua iniziativa l'ordine del giorno specificando gli argomenti posti in trattazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 39, comma secondo, del D.Lgs. 267/2000.
3. L'ordine del giorno deve essere riportato nell'avviso di convocazione consegnato ai consiglieri comunali.
4. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza).

Capo II

Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

Art. 9
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, accessibili dal momento stesso della convocazione ai consiglieri comunali, anche il sabato mattina qualora sia uno dei giorni che intercorre tra la convocazione e la seduta consiliare.
2. Nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, e con esclusivo riferimento alle notizie ed alle informazioni correlate agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i consiglieri comunali, nei limiti e con le forme stabilite dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi, hanno diritto a visionare gli atti ed i documenti preparatori, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, ottenendone previa richiesta scritta estrazione di copia, nei seguenti termini:
 - dal giorno successivo a quello della notifica, nei casi di sedute ordinarie e straordinarie;
 - dal momento della notifica, nel caso di sedute d'urgenza.
3. Ove possibile, previa richiesta dei consiglieri, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri. In tal caso deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti da norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi ed al rispetto della normativa in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei terzi e non possono far uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata.

Art. 10
Numero legale

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11

Seduta di prima convocazione

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale, accerta mediante appello nominale, il numero dei consiglieri presenti. Quando i consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente articolo 10 (Numero legale), il Sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

Art. 12

Seduta di seconda convocazione

1. Trascorsi trenta minuti consecutivi dall'orario previsto per la convocazione il Sindaco, accertata la mancanza del quorum dei presenti previsto all'articolo che precede, dichiara deserta la seduta. La seduta sarà ritenuta deserta dal Sindaco, in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione, anche nel caso in cui, nel corso dell'adunanza, non sia presente il quorum indicato nell'art. 10 (Numero legale) per un periodo superiore a quindici minuti consecutivi.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
3. Qualora sia andata deserta la seduta il Sindaco può riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno, con avviso scritto da notificare ai consiglieri secondo la procedura di cui all'art. 7 (Procedura per la convocazione) del presente Regolamento.
4. Qualora l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda seduta, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato, con la procedura di cui all'art. 7 (Procedura per la convocazione), ai soli consiglieri comunali non intervenuti alla prima.
5. Se nell'ordine del giorno delle sedute di seconda convocazione sono introdotte, rispetto a quello diramato per la prima convocazione, nuove proposte con motivazione, quest'ultime non possono essere discusse e deliberate se non il giorno successivo a quello del recapito, con la procedura di cui all'art. 7 (Procedura per la convocazione), a tutti i consiglieri dell'avviso di convocazione. Per discutere e deliberare sulle nuove proposte è necessaria la presenza del numero di consiglieri prevista per la prima convocazione.
6. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno sei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco. Restano fermi, anche per le sedute in seconda convocazione, i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di legge o di statuto.

Art. 13
Aggiornamento delle sedute

1. Nel caso in cui il Sindaco, consultati i Capigruppo, ritenga di aggiornare la seduta a data successiva, la convocazione è da ritenersi validamente eseguita per tutti i consiglieri presenti al momento dell'aggiornamento. La convocazione dei consiglieri assenti è eseguita, con la procedura di cui all'art. 7 (Procedura per la convocazione), solo nei confronti dei consiglieri non presenti al momento della decisione del Presidente.
2. Nella seduta di aggiornamento non si può discutere né deliberare su argomenti diversi da quelli rinviati.

Art. 14
Prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è presieduta dal Sindaco
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge.

Capo III

Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 15
Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli interdice la parola sino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Sindaco può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale sull'argomento in discussione, lasciando impregiudicata, comunque, la possibilità di partecipare alla votazione sui rimanenti punti all'ordine del giorno.

Art. 16
Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto che presiede l'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 17
Polizia nell'aula

1. Il soggetto che presiede l'assemblea è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula e/o degli agenti del Servizio di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del soggetto che presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 18
Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta esterni al Consiglio stesso.
2. Il Sindaco può, a seconda delle esigenze, anche su motivata istanza dei consiglieri, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari/responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 19
Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori, ivi compresi quelli al di fuori del Consiglio, partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto per gli assessori esterni; in nessun caso quest'ultimi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Capo IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, deliberi di procedere in seduta segreta, oltretutto nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, anche nei seguenti casi:
 - quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportino l'espressione di apprezzamenti, giudizi e valutazioni riguardanti la loro condotta o le loro qualità morali e civili;
 - quando si ravvisino esigenze di tutela della riservatezza o dell'ordine pubblico.
2. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare l'aula. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.
3. Possono essere effettuate riprese radiotelevisive e fotografiche nonché registrazioni audio solo previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 21 Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale.
2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno dei consiglieri. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta anche una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 22 Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida.
2. Nei casi in cui si proceda a votazione segreta, il Sindaco designa obbligatoriamente tre consiglieri, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, con funzioni di scrutatore che lo assistono in tutte le fasi di operazione di voto.
3. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 23 Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o dal Funzionario amministrativo nominato dal Sindaco Vice Segretario comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario o del suo sostituto e nell'ipotesi di cui al successivo comma terzo, il Consiglio comunale, a maggioranza dei votanti, affida le funzioni di segretario ad un consigliere.

3. L'esclusione del Segretario o del suo sostituto è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

Art. 24

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta ed al di fuori delle ipotesi disciplinate dal successivo articolo 50 (Domande d'attualità) del presente regolamento, il consigliere può richiedere, in forma scritta, prima dell'inizio della seduta, la discussione su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

2. Il Consiglio comunale può discutere su argomenti non inseriti all'ordine del giorno purchè tutti i consiglieri siano presenti e siano tutti favorevoli. Della discussione viene redatto, a cura del Segretario comunale, apposito processo verbale ad oggetto: "Varie ed eventuali"

3. In tal caso il Sindaco concede la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di quindici minuti ciascuno.

4. Il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti. Non possono, in ogni caso, essere votati provvedimenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 25

Trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere qualora non vi sia opposizione di anche uno solo dei consiglieri presenti.

Art. 26

Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine cronologico di richiesta.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di dieci, escluse le domande per eventuali chiarimenti e senza ostacolare il prosieguo dell'Assemblea tempi diversi aggiuntivi sono concordati con il Presidente.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci

ed ai rendiconti finanziari, ai piani regolatori generali, alle loro varianti nonchè allo statuto ed ai regolamenti.

5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.

6. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano anche nei casi di esercizio del diritto di parola da parte di non consiglieri.

7. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

8. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27

Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione a maggioranza assoluta dei presenti al voto.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di quindici minuti.

Art. 28

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza assoluta dei presenti al voto. Nella discussione possono prendere la parola, per un periodo non superiore a quindici minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti anche i consiglieri contrari.

Art. 29

Presentazione di emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione

2. Tali emendamenti di norma debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Sindaco.

3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza assoluta dei presenti al voto.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 30

Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti legge tutti gli emendamenti presentati nelle forme di cui all'articolo 29 (Presentazione di emendamenti) del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui al suddetto art 29 (Presentazione di emendamenti), comma 4, del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti - concedere un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco i testi eventualmente modificati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, all'emendamento presentato.

Art. 31

Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate. Il Consiglio decide seduta stante a maggioranza assoluta dei presenti al voto.

Art. 32

Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per l'eventuale replica finale.

Art. 33

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente art. 29 (Presentazione di emendamenti), le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'art. 31 (Richiesta di votazione per parti separate) del presente Regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'art. 26 (Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno), comma 4, del presente regolamento.

5. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato o motivazioni diverse rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti del presente articolo.

6. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

7. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni.

Art. 34

Votazione di emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 29 (Presentazione di emendamenti) - emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, le relative votazioni si svolgeranno secondo il loro ordine di presentazione.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 35

Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 31 (Richiesta di votazione per parti separate) del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 36

Votazione a scrutinio palese

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano. In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione. Il Sindaco invita i consiglieri ad esprimere in ordine cronologico prima i voti favorevoli, quindi i contrari ed infine gli astenuti.

3. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui all'art. 37 (Controprova della votazione per alzata di mano) del presente regolamento.

Art. 37

Controprova della votazione per alzata di mano

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro argomento.

2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il Sindaco accerta il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:

a) per appello nominale, in caso di votazione palese;

b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

Art. 38

Votazione palese per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.

2. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco.

3. Il consigliere comunale che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere comunale presente che non renda alcuna dichiarazione di voto.

Art. 39

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto è effettuata:

- quando sia prescritta espressamente da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi in materia;
- quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportino l'apprezzamento sulla loro condotta o sulle loro qualità morali e civili;
- quando si ravvisino esigenze di tutela della riservatezza o dell'ordine pubblico.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come in appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- b) ciascun consigliere scrive nella scheda il/i nome/i di colui/coloro che intende eleggere e la deposita in un'unica urna posta presso la Presidenza;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, designati ai sensi dell'art. 22 (Designazione ed attività degli scrutatori) che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede ed al computo dei voti. terminate le operazioni il Sindaco comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
 4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle vanno computate nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
 5. E' computato tra i presenti il consigliere comunale che non deposita la scheda nell'urna.
 6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
 7. Le votazioni con palline sono effettuate di regola quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata deve essere espresso voto favorevole o contrario.
 8. Nelle votazioni con palline il Sindaco ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
 9. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori sopra citati, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
 10. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
 11. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 12. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 40

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 41

Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di motivata urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una

propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Capo V

Processi verbali

Art. 42 Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono riportare il senso dei principali interventi e delle dichiarazioni dei singoli consiglieri comunali fatte nel corso della discussione nonché indicare almeno i punti salienti delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta specificando i consiglieri che esprimono voto contrario o si astengono.

2. Per la compilazione di detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

3. Qualora un consigliere lo richieda nel corso della seduta può essere data informazione circa i contenuti del verbale redatti sino al momento della richiesta.

4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 44 (Annotazioni a verbale) del Regolamento.

Art. 43 Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.

2. Qualora si proceda a votazione con scrutinio segreto o in seduta segreta, deve esserne fatta espressa menzione nel verbale.

Art. 44 Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, a condizione che:

- venga fatto pervenire il relativo testo scritto al Segretario Comunale nel corso della seduta;
- l'intervento o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 45
Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente del Consiglio Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 46
Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale, a disposizione dei consiglieri che vogliono prenderne visione.

2. La data di inizio del deposito decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello della seduta di approvazione.

3. I verbali si intendono definitivamente approvati se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche

4. Eventuali richieste di modifiche o integrazioni ai verbali relative a meri refusi o errori di trascrizione od omissioni devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla loro presentazione al protocollo comunale per la relativa presa d'atto.

5. Fuori dai casi di cui al precedente comma 4. le proposte di rettifica ai verbali sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla loro presentazione al protocollo comunale per la relativa approvazione da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Non è in ogni caso ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento per il quale sono state avanzate richieste di modifica od integrazione al verbale.

TITOLO III

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

Capo I

Diritti

Art. 47

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione presentate dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposte alle determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla loro presentazione al protocollo comunale.
3. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
4. Sulle proposte deliberazioni che non siano mero atto d'indirizzo deve essere richiesto il parere, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 48

Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'espletamento del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi e con le limitazioni e modalità previste dalla suindicata normativa vigente.
3. Il soddisfacimento della richiesta dei consiglieri avverrà in maniera tale da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività degli uffici, tenendo presente il numero, le caratteristiche e le peculiarità della documentazione richiesta e le potenzialità dell'organico in forza presso l'Ente.
4. La richiesta di accesso agli atti ed alle informazioni avanzata dal consigliere deve, inoltre, essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di visura e di ricerca a carico dell'istante.
5. E' fatto divieto al consigliere di fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata.

Art. 49

Diritto di presentare interrogazioni e interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o interpellanze su ogni questione che

rientri nelle competenze dell'Amministrazione Comunale.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta dal Consigliere al Sindaco/Presidente o alla Giunta, intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere una risoluzione su determinati oggetti. Ad essa il Sindaco/Presidente o l'Assessore delegato possono dare risposta verbale o scritta, nei seguenti termini:

a) risposta verbale nel primo Consiglio Comunale successivo alla data di presentazione. Alla risposta del Sindaco/Presidente o dell'Assessore delegato può replicare solo il Consigliere interrogante;

b) risposta scritta entro il termine di trenta giorni dalla data di protocollo.

3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta dal Consigliere al Sindaco/Presidente o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento.

4. Il Sindaco/Presidente o l'Assessore delegato è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite al precedente comma 2.

5. Le interrogazioni o interpellanze urgenti possono essere presentate nel corso della seduta, durante la trattazione di quelle iscritte all'ordine del giorno, depositando il testo, che viene letto ai consiglieri, presso la presidenza. I consiglieri possono far richiesta di risposta scritta; in tal caso il Sindaco provvede, dandone debita comunicazione, entro 30 (trenta) giorni.

Art. 50 Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione Comunale.

2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco prima dell'apertura della seduta.

3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione ovvero in interpellanza, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 49 (Diritto di presentare interrogazioni e interpellanze).

Art. 51 Mozioni

1. La mozione consiste in atti approvati dal Consiglio per esercitare un'azione di indirizzo politico, esprimere posizioni e giudizi nonché formulare il proprio orientamento su determinate questioni di interesse pubblico attraverso l'adozione, ove necessario, di iniziative e/o interventi finalizzati a tale scopo.

2. La mozione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno nella prima seduta utile successiva alla data di iscrizione al protocollo comunale.
3. La discussione della mozione, dopo che il Sindaco ne ha dato lettura, si apre con l'illustrazione da parte del proponente per non più di dieci minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo a meno che non vi siano opinioni differenti all'interno dello stesso gruppo, presentando eventualmente emendamenti che vengono discussi unitamente alla mozione cui si riferiscono.
5. Il Consigliere che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Il Sindaco dichiara quindi chiusa la discussione ed invita a procedere alla votazione per appello nominale ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Il Consiglio procede alla sua adozione nelle forme e secondo le modalità previste per l'adozione delle deliberazioni.

Capo II

Doveri

Art. 52

Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 53

Assenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve darne adeguata giustificazione, prima della seduta, anche mediante una motivata comunicazione inoltrata al Sindaco direttamente o a mezzo del capogruppo cui appartiene lo stesso consigliere, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui alle disposizioni dello statuto. Della giustificazione si prende nota nel verbale della seduta.

Art. 54

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV

Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I

Articolazione del Consiglio

Art. 55

Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale la Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari.

Capo II

Presidenza del Consiglio comunale

Art.56

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Per quanto concerne la competenza all'esercizio delle funzioni vicarie del Sindaco si richiama il precedente art. 6, comma 5, del presente Regolamento.
3. Il Presidente esercita ogni attribuzione relativa alla direzione ed al coordinamento dell'organo consiliare e dei suoi lavori, nel rispetto delle previsioni di legge, di statuto e di quanto dettato dal presente regolamento.

Art. 57

Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare convoca, presiede, rappresenta il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare ed assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio comunale eserciti con efficacia il ruolo e le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari in materia. In particolare:
 - a) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
 - b) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio ed adotta, ove del caso, i necessari provvedimenti previsti dallo Statuto comunale;
 - c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - d) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e

- documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per l'esercizio del diritto d'iniziativa previsto dal regolamento;
- e) invita ad audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - f) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Capo III

Commissioni consiliari

Art. 58

Istituzione delle commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con votazione palese e secondo un criterio proporzionale in modo da garantire la presenza della minoranza, a maggioranza assoluta dei votanti:
 - Commissioni permanenti con funzioni :
 - Redigenti
 - Propositive
 - Consultive
 - Istruttoriesu materie di interesse comunale quali Affari Generali, Territorio e Ambiente, Affari Sociali ed Economici.
 - Commissioni temporanee per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio, e per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno ai fini del puntuale espletamento dell'attività amministrativa.
2. Le commissioni, nello svolgimento dei loro compiti si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri comunali.
3. Ciascun consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
4. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale.

Art. 59

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, entro sei mesi dal suo insediamento, Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Consiglio comunale è, in ogni caso, tenuto a costituire quelle Commissioni consiliari permanenti per le quali lo statuto comunale ne preveda la costituzione obbligatoria.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio comunale, svolgono attività istruttoria degli atti amministrativi e delle mozioni del Consiglio comunale, di controllo politico-amministrativo e di approfondimento su temi di interesse comunale.
4. Inoltre le Commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti:
 - a) promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
 - b) possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;

c) hanno facoltà di chiedere l'intervento dei competenti funzionari comunali.

5. Tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, alle sedute delle commissioni permanenti; il Sindaco e gli assessori hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

6. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da 6 consiglieri comunali, di cui 4 appartenenti ai gruppi di maggioranza e 2 ai gruppi di minoranza, alla cui designazione si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.”.

7. Le Commissioni consiliari permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese.

8. Ogni commissione elegge al proprio interno, a maggioranza dei votanti, un Presidente; a tal fine la prima seduta è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla nomina.

9. Per la validità delle sedute delle Commissioni permanenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

10. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza dei votanti.

Art. 60

Funzioni delle commissioni permanenti

1. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il Sindaco o la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del Consiglio comunale.

2. Il parere deve essere reso dalla commissione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal Consiglio comunale, facendone constare la non acquisizione del parere da parte della commissione.

3. Le commissioni possono, altresì, assumere nelle materie di propria competenza l'iniziativa di presentare al Consiglio comunale proposte di deliberazione e mozioni.

4. Il consiglio comunale può inoltre affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della stessa; in tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le necessarie competenze tecnico-amministrative nonché il necessario supporto logistico.

Art. 61

Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente della commissione stabilire l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere consegnato ai componenti la commissione almeno cinque giorni liberi, giorni festivi compresi, prima del giorno stabilito per la seduta.

3. L'avviso viene inviato, altresì, per conoscenza al Sindaco ed agli assessori nonché pubblicato all'Albo Pretorio comunale.

Art. 62
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i seguenti casi nei quali è prevista la seduta segreta:
 - quando sia prescritta espressamente da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi in materia;
 - quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine alla loro condotta ed alle loro qualità morali e civili;
 - quando si ravvisino esigenze di tutela della riservatezza o dell'ordine pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 63
Verbali delle commissioni consiliari permanenti

1. Alle sedute delle commissioni partecipa il Segretario comunale o un funzionario da lui designato con il compito di redigere un sommario processo verbale.
2. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 64
Commissioni consiliari temporanee

1. Il Consiglio comunale può istituire, con le modalità previste dall'art. 58 (Istituzione delle commissioni) che precede, previa richiesta di almeno quattro dei consiglieri comunali assegnati, Commissioni consiliari temporanee per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio, e per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno ai fini del puntuale espletamento dell'attività amministrativa.

Art. 65
Commissione consiliare di studio

1. Le Commissioni consiliari temporanee di studio hanno lo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che interessano il Comune.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione della Commissione deve essere previsto:
 - il numero dei componenti
 - lo specifico problema il cui esame è demandato alla Commissione
 - il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione
 - lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari di studio non sono pubbliche.
4. Per quanto riguarda le norme di regolamentazione e funzionamento della Commissione valgono le disposizioni stabilite per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

Art. 66
Commissione consiliare di indagine

1. Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

2. Nella relativa delibera di costituzione della Commissione deve essere previsto:
 - il numero dei componenti
 - lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione
 - il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio
 - lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni d'indagine è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Sindaco il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.
4. Alla Commissione d'indagine non è opponibile il segreto d'ufficio.
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige un documento che viene trasmesso al Sindaco e depositato presso l'Ufficio di Segreteria perché venga portato a conoscenza dei consiglieri nella prima seduta utile del consiglio comunale, o in caso di urgenza, entro 10 giorni dall'avvenuto deposito.
6. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
7. Le sedute delle Commissioni consiliari di indagine non sono pubbliche.
8. Per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

Art. 67

Commissione consiliare di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari di controllo e garanzia sulle seguenti questioni:
 - parere in ordine alla proposta di decadenza dei consiglieri;
 - questioni inerenti lo status dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - questioni attinenti gli atti di Giunta comunale;
 - ogni altro argomento che il Consiglio ritenga utile assegnare a detta Commissione.
2. Nella relativa delibera di costituzione della commissione deve essere previsto:
 - il numero dei componenti
 - lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione
 - il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio
 - lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di controllo e garanzia è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Sindaco il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.
4. Alla Commissione di controllo e garanzia non è opponibile il segreto d'ufficio.
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige un documento che viene trasmesso al Sindaco e depositato presso l'Ufficio di Segreteria perché venga portato a conoscenza dei consiglieri nella prima seduta utile del consiglio comunale, o in caso di urgenza, entro 10 giorni dall'avvenuto deposito.
6. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica

della Commissione.

7. Gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione.

8. Le sedute della Commissione consiliare di controllo e garanzia non sono pubbliche.

9. Per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

Capo IV

Gruppi Consiliari

Art. 68

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.

6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

Art.69

Presidenza dei Gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano del gruppo stesso.

Art. 70 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui all' art. 59 (Commissioni consiliari permanenti), comma 1, si applicano a

decorrenza dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Consiglio provvede, nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque entro il termine massimo di tre mesi da tale data ad istituire, ai sensi dell'art. 59 (Commissioni consiliari permanenti), comma 2, la Commissione consiliare permanente per lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 71
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.